

# Statuto

## I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

### Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "**SOCIETÀ DEL LIUTO**".

L'ubicazione della sede è in Via di Mezzana 21, Pontassieve (FI). Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è il domicilio di ciascun associato risultante dagli atti dell'Associazione. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

### Art.2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.

### Art.3 - Scopo e finalità

L'associazione è senza fini di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.

Essa si propone di:

- a) diffondere la cultura della musica antica e, in particolare, del liuto e degli strumenti affini;
- b) ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale.

A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) organizzare convegni, seminari, concerti e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale;
- b) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale;
- c) organizzare corsi di formazione e/o perfezionamento, anche internazionali, per liutisti e liutai, insegnanti e docenti;
- d) pubblicare una rivista periodica, intesa come strumento di divulgazione culturale e musicale, di informazione e discussione riguardo a ciò che attiene alla musica antica, con particolare riferimento al liuto e agli strumenti affini;
- e) pubblicare atti di convegni, seminari, studi, ricerche compiute nonché raccolte musicali, sia in forma cartacea sia digitale;
- f) svolgere attività di informazione su internet attraverso un proprio sito web e altri strumenti quali mailing-list, forum e pubblicazioni digitali;
- g) collaborare con i mezzi mediatici allo scopo di promuovere la conoscenza del liuto e del suo repertorio;

- h) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
- 1) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
  - 2) accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
  - 3) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, Società e Associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

## **II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE**

### **Art.4 - Risorse dell'Associazione**

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

### **Art.5 - Divieto di distribuzione di utili e gratuità delle cariche**

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

S'impone anche la gratuità delle cariche.

### **Art. 6 - Quota associativa**

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo; approvata dall'Assemblea dei Soci, è comunicata per iscritto direttamente ai Soci.

Trascorsi quindici giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai Soci che non abbiano rinnovato la quota. Il mancato ricevimento dell'avviso non interrompe la decorrenza dei termini di cui al paragrafo successivo.

In caso di ritardo di più di trenta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del Socio per morosità, così come stabilito nell'art. 11 punto a) del presente Statuto. Per la scadenza dei termini fa fede la data del versamento.

In ogni caso la quota associativa non è trasmissibile.

### **III - I SOCI**

#### **Art.7 - Composizione dell'Associazione**

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti e Associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessati all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e tutti coloro che abbiano richiesto di diventare soci nei quindici giorni successivi. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione, che sono disposti a operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

#### **Art.8 - Diritti del socio**

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si faccia promotrice.

Tutti i Soci hanno il diritto di ricevere, all'indirizzo da essi comunicato al Segretario, copia cartacea della rivista periodica dell'Associazione, così come eventuali altre pubblicazioni a carattere non periodico che venissero editate dall'Associazione a scopo di diffusione interna.

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i Soci maggiorenni.

#### **Art.9 - Doveri del socio**

Ciascun Socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto e i Regolamenti della stessa.

#### **Art.10 - Criteri di ammissione del socio**

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione, unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

È ammesso il versamento della quota associativa per via telematica nei termini e nei modi che saranno eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. Vale il principio del silenzio-assenso. In caso di non accettazione motivata della domanda si provvederà all'immediata restituzione della somma versata dal richiedente.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

#### **Art.11 - Recesso, esclusione e decesso del socio**

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e sui Soci.

Nel caso di cui al punto a) l'esclusione avviene d'ufficio, senza alcuna delibera del Consiglio Direttivo, trascorsi trenta giorni rispetto al termine fissato per il pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito nell'art. 6.

Nei casi di cui ai punti b) e c) l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione con le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio, al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

#### **IV – ORGANI SOCIALI**

##### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei conti o un Revisore unico, una giunta esecutiva, e in generale qualsiasi altro organo esecutivo e operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Le cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.

#### **V – ASSEMBLEA**

##### **Art.13 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, con le modalità illustrate nell'art. 8.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio. La delega deve essere conferita per iscritto e consegnata al Segretario che la allegherà agli atti dell'adunanza. La delega può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre altri Soci. La delega non può essere conferita ai Consiglieri e al Segretario, salvo che il delegante non sia un Consigliere egli stesso.

##### **Art.14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) sul bilancio di previsione;
- c) sull'entità della quota associativa;

- d) sulla scadenza per il pagamento della quota associativa;
- e) sulla decisione del numero dei componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- f) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore unico; ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero delle cariche stabilite.
- g) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.

#### **Art.15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai tre quarti dei Soci Ordinari ed equiparati;
- b) sulla scadenza forzata, prima dei termini naturali, del Consiglio Direttivo;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

#### **Art.16 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile alla maggior parte dei soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno per l'approvazione dei bilanci, su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria anche l'eventuale Collegio dei Revisori dei conti (o il Revisore unico) oppure un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche l'eventuale Collegio dei Revisori dei conti (o il Revisore unico) oppure la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall'Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati. L'avviso di convocazione è pubblicato e spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato, individualmente e su richiesta, mediante altri idonei mezzi di comunicazione, secondo quanto disposto all'art. 26.

Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

#### **Art.17 - Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dai due terzi dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.18 - Verbalizzazione**

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza le sue veci saranno assunte dal Vicepresidente e nel caso in cui anch'egli sia assente, è eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea" temporaneo.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà a eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione del verbale avverrà in coda alla seduta assembleare o, se necessario, in apertura della successiva Assemblea.

#### **Art.19 - Delibere Assembleari**

Sia l'Assemblea Ordinaria sia l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata del totale dei Soci Ordinari ed equiparati.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese e insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

### **VI - CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art.20 - Nomina e composizione**

Il Consiglio Direttivo è formato dal numero di cinque Consiglieri. I Consiglieri durano in carica tre anni dal momento della loro elezione e sono rieleggibili.

Qualsiasi Socio maggiorenne può candidarsi (art. 8). Le candidature potranno essere fatte pervenire in anticipo con comunicazione scritta o via e-mail al Consiglio Direttivo oppure essere presentate nel corso dell'Assemblea. Saranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con tutte le altre.

In caso di dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi Consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

In caso di dimissioni di tre o più Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente provvederà a convocare entro trenta giorni l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

#### **Art.21 - Presidente e Vicepresidente**

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione siano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche e organizzative di fronte all'Associazione.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. In caso di dimissioni rimarranno in carica fino alla nomina di nuove figure equivalenti.

#### **Art.22 - Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e i vari Consiglieri sullo stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento sia richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. In caso di dimissioni rimarrà in carica fino alla nomina di nuova figura equivalente.

#### **Art.23 - Segretario**

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e gli altri Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento sia richiesto.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. In caso di dimissioni rimarrà in carica fino alla nomina di nuova figura equivalente.

#### **Art.24 - Competenze e convocazione del Consiglio**

Al Consiglio Direttivo competono l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di assegnare ad appositi comitati o a singoli Soci l'incarico di seguire i vari aspetti organizzativi ed esecutivi nei settori di loro competenza con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattici, promozionali, logistici, editoriali.

Il Consiglio Direttivo può anche deliberare, in via eccezionale, di conferire specifici incarichi retribuiti.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto finanziario ed economico dell'anno in corso. Entro lo stesso mese di dicembre approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Il rendiconto finanziario, il bilancio preventivo e l'ammontare delle quote associative dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce, fisicamente o in teleconferenza, almeno due volte ogni anno e ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

#### **Art.25 - Delibere del Consiglio**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.



Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza semplice dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

#### **Art.26 - Strumenti informatici e telematici**

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto nel rispetto degli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo e in generale dell'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete, chiamate generalmente "netiquette".

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione.

La e-mail è da considerare come lo strumento principale da adottare per le comunicazioni tra i Soci e l'Associazione. Ogni Socio può tuttavia richiedere, mediante comunicazione scritta o e-mail al Segretario, che le convocazioni e le altre comunicazioni gli siano inviate mediante un idoneo mezzo di comunicazione diverso dalla e-mail (posta ordinaria, telegramma ecc.). A sua discrezione il Segretario potrà chiedere al Socio richiedente di farsi carico delle spese aggiuntive.

### **VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art.27 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori, qualora sia eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno è nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che sono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni e i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti.

Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## VIII – NORME FINALI

### **Art.28 - Scioglimento**

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a quattro;
- b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art.29 - Bilancio Consuntivo e Preventivo**

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'art. 24.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### **Art. 30 - Rinvio**

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si osservano le disposizioni del codice civile.